

Penale Sent. Sez. 3 Num. 4782 Anno 2021

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udiienza: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del Tribunale della Libertà di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ~~conv., con modiff., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176~~ conv., con modiff., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Liberti *R*

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1° ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ravvisando le esigenze cautelari previste nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la nullità della stessa per violazione degli artt. 309, 274, 275, comma 4-*bis* e 299, comma 4-*ter*, cod. proc. pen. nonché per mancanza di motivazione.

Si lamenta, in particolare, il mancato esame sia dei motivi di riesame sia dei motivi depositati in udienza, con i quali si era dedotta l'incompatibilità della misura custodiale in carcere con le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto, documentate dalla produzione di copiosa certificazione medica (diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, sindrome delle apnee notturne, nonché dipendenza che necessita di accesso continuo al Ser.D). Il Tribunale del riesame aveva completamente omissso di esaminare le suddette doglianze non rendendo risposta sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In tema di criteri di scelta delle misure cautelari, l'art. 275, comma 4-*bis*, cod. proc. pen. prevede, per quanto qui interessa, che non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da «malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

Il successivo comma 4-*ter* aggiunge che, se rispetto ai soggetti indicati dal comma precedente, «sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza».

2. Ciò premesso, osserva il Collegio come l'ordinanza impugnata, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato

provvisoriamente ipotizzato – questione sulla quale il ricorrente non muove censure – ha ritenuto necessaria la misura inframuraria rilevando che la custodia domestica, pur con il braccialetto elettronico, non poteva ritenersi adeguata, posto che l'indagato aveva continuato a spacciare droga presso la propria abitazione mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per analogo reato commesso appena tre mesi prima. Il Tribunale ha peraltro valorizzato la negativa personalità dell'indagato, facendo riferimento alla abitudine della condotta criminosa ed al suo inserimento nei circuiti criminali professionalmente dediti al narcotraffico che gli procurano la droga da immettere nel mercato illecito.

Nessuna considerazione, tuttavia, è stata riservata alla dedotta questione, neppure menzionata, della incompatibilità della detenzione in carcere con le plurime, documentate, patologie di cui il ricorrente è affetto, né può ritenersi – in difetto, peraltro, di qualsiasi, anche implicito, riferimento – che il tribunale abbia inteso affermare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sì da fare applicazione della deroga di cui al richiamato art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen., ciò che avrebbe peraltro imposto la collocazione presso idonee strutture sanitarie penitenziarie ovvero la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.

3. Va richiamato, pertanto, il principio secondo cui, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis Zoe, Rv. 279297; Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019 - dep. 2020, Zoffreo Fiore, Rv. 278162).

Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il tema devoluto – con argomentazioni e deduzioni certamente specifiche - e non trattato necessita di una particolare attenzione, poiché la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali, Rv. 272184), facendo eventualmente ricorso ad un accertamento peritale (Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, Ramondo, Rv. 276969) e tenendo conto del parere del medico penitenziario ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 58421 del 07/11/2018, Loiero, Rv. 275039).

A fronte di specifiche deduzioni come quelle nella specie proposte, non è dunque consentito operare un implicito rigetto senza in alcun modo considerare la doglianza proposta, né potrebbe ritenersi che sia stata fatta (anche qui, implicita) applicazione del disposto di cui all'art. 276, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., per aver l'indagato trasgredito le prescrizioni imposte nel diverso procedimento in cui era stato collocato agli arresti domiciliari. Ed invero, la citata disposizione, che deroga al divieto di applicazione della custodia carceraria previsto dall'art. 275, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., per un verso può trovare applicazione – giusta il campo di operatività desumibile dalla rubrica e dal testo – nel solo procedimento in cui è avvenuta la trasgressione alla misura cautelare, per altro verso, pur senza richiedere la necessaria verifica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, impone al giudice di valutare e motivare la sua decisione bilanciando le contrapposte esigenze cautelari e di tutela delle condizioni di salute dell'imputato (Sez. 2, n. 11029 del 01/02/2018, Vadacca, Rv. 272470).

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla scelta della misura, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-*ter*, cod. proc. pen.

Così deciso il 26 gennaio 2021.